

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3761

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLILLO, SGOBIO, RUGGIERI, MEDURI**

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

*Presentata il 7 marzo 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, pur rappresentando un punto di riferimento essenziale nel lungo e anche travagliato processo che ha portato alla riforma dell'attività venatoria in Italia, evidenzia oggi nella sua attuazione a livello regionale limiti di natura giuridica e legislativa che, data la particolare importanza che assumono, impongono la necessità di integrare o di modificare quegli articoli che si sono dimostrati palesemente di difficile gestione e attuazione da parte delle regioni, senza con questo stravolgerne l'impianto generale. Anzi, al contrario, è proprio per rafforzare e rendere irreversibile il disegno riformatore contenuto nella legge n. 157 del 1992, destinato diversamente ad essere vanificato, che occorre realisticamente, senza forzature di

alcun genere, prendere atto dei problemi che si sono aperti a livello regionale nel rapporto tra l'esercizio venatorio e la destinazione differenziata del territorio agro-forestale, comprese le politiche di tutela ambientale. I contenuti della presente proposta di legge non scalfiscono quindi minimamente gli aspetti qualificanti della legge n. 157 del 1992, che sono da considerare acquisiti dal punto di vista legislativo. Tra questi occorre sottolineare la portata innovativa rappresentata dal comma 1 dell'articolo 1 della legge stessa: « La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ». Si tratta di un principio basilare e in quanto tale da tenere sempre come punto di riferimento. La legge n. 157 del 1992 ha inoltre recepito interamente

tutte le disposizioni e gli obblighi internazionali; ha prodotto una rilevante innovazione nella destinazione del territorio; ha stabilito i criteri della programmazione e dell'autogestione delle aree di caccia (ambiti territoriali di caccia — ATC) destinate alla politica venatoria.

Ma da un attento esame delle leggi regionali di attuazione della legge n. 157 del 1992 emerge, con poche eccezioni, che gli strumenti legislativi prodotti e continuamente aggiornati e modificati, sono praticamente in ogni regione molto più avanzati rispetto alla legge quadro nazionale in vigore. Tutte le regioni hanno teso a superare le pesanti rigidità e il centralismo esasperato rappresentato da taluni articoli della legge n. 157 del 1992 particolarmente per quanto riguarda l'organizzazione della parte del territorio destinato alla caccia (ATC), l'accesso ad esso e la mobilità dei cacciatori per quanto attiene alla caccia alla selvaggina sia stanziale sia migratoria. Tutto ciò, se si può considerare positivo, apre però non poche contraddizioni tra Stato e regioni ed è oggi, con l'inizio del decentramento amministrativo in atto, difficilmente mediabile e risolvibile. Basta considerare i contenuti, così come sono formulati, dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 per capire pienamente quanto distante sia quella impostazione dai nuovi poteri che hanno le regioni e quanto siano superate quelle norme per il centralismo e il burocratismo di altri tempi che le caratterizza.

D'altra parte con l'avvenuta modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione e l'entrata in vigore della legge n. 221 del 2002, che consente l'attuazione delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE in materia di alcune specie di uccelli migratori, le regioni hanno assunto un ruolo anche nelle politiche venatorie che non è più compatibile con talune disposizioni della legge n. 157 del 1992. Non prendere atto di questa situazione, come taluni fanno, ed attardarsi da una parte nella difesa acritica di tutta la legge n. 157 del 1992 rifiutando il principio stesso di ogni modifica, e dal-

l'altra nella sua demonizzazione, come fanno altri, sarebbe — come in effetti è — la cosa più negativa al fine di sviluppare pienamente politiche sempre più rispondenti alle necessità diffuse di dare un futuro certo alla caccia e contemporaneamente alla tutela di ogni specie di animali selvatici. In realtà le modifiche alla legge n. 157 del 1992 che proponiamo con la presente proposta di legge vogliono tendere a rendere sempre più stretto e compatibile il nesso tra caccia e ambiente, dimostrando che l'attività venatoria può essere del tutto compatibile con una seria politica di tutela del territorio, tesa alla salvaguardia degli *habitat* e degli ambienti naturali sconvolti dall'inquinamento, creando continuamente le condizioni fisiche e scientifiche per la proliferazione della fauna selvatica con un impegno pieno e unitario di istituzioni, cacciatori, agricoltori e ambientalisti. Occorre certo superare le contrapposizioni artificiali e favorire il più ampio confronto su questi temi così importanti nel pieno rispetto di tutte le opinioni. In questo contesto la presente proposta di legge, con le integrazioni e gli aggiornamenti che prevede di alcuni articoli della legge n. 157 del 1992 o in taluni casi con la loro sostituzione, vuole contribuire ad affermare una visione della difesa della fauna selvatica e dell'ambiente che sia di un elevato livello culturale, tale da permettere di superare l'ideologia del « divieto » elevato a principio da talune esasperate politiche ecologiche fondamentaliste, unitamente alle posizioni — in verità molto limitate — che esaltano il permissivismo più esasperato. È il problema del rapporto tra uomo e ambiente che si ripropone continuamente con più visioni dialettiche tra le quali quella nota e prevalente, ma difficilmente accettabile, è la seguente: da una parte ci sono « la natura e gli animali innocenti per definizione » e dall'altra « l'umanità e l'uomo colpevoli » in quanto tali e quindi in contrapposizione a questi valori. Sono visioni che vorremmo contribuire a superare anche con la proposta di legge di modifica della legge n. 157 del 1992 e con

il dibattito pacato e responsabile che ne può scaturire, proprio per dare al tema della tutela ambientale e degli animali la massima importanza e centralità. E ciò non è affatto in contraddizione con la difesa dell'esercizio della caccia dentro le regole ben definite dalla legge e dalle norme comunitarie. Tanto è vero che se non ci fosse la caccia, con il razionale prelievo che esercita, talune specie sarebbero già scomparse o destinate a rapida estinzione, come è ormai scientificamente dimostrato a cominciare dai grandi parchi naturali del nostro Paese dove vengono attuati, inevitabilmente, costanti piani di

abbattimento a causa della pressione insostenibile che esercita la proliferazione eccessiva di alcune specie.

La presente proposta di legge intende portare un contributo fattivo e serio alla ormai inevitabile necessità di introdurre alcune modifiche nella attuale normativa imperniata sulla legge n. 157 del 1992, così come richiedono tutte le regioni. E sono proprio le regioni che in questo disegno vengono ad assumere un ruolo centrale in tutte le politiche di assetto e difesa del territorio agro-forestale ai fini ecologici-ambientali, della disciplina e della gestione dell'attività venatoria.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di seguito denominata « legge n. 157 del 1992 », è sostituito dal seguente:

« 5. Le regioni e le province autonome, in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/141/CEE e 91/244/CEE, provvedono, con proprie leggi, ad individuare le principali rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7, riservandosi, comunque, ogni valutazione circa la conformità in merito all'esame obiettivo della realtà territoriale. I terreni agro-silvo-pastorali interessati da tali rotte di migrazione rientrano comunque e in ogni caso nel criterio generale della destinazione programmata del territorio anche ai fini venatori; entro tali aree, se soggette a programmazione venatoria, è consentita la caccia alla sola selvaggina stanziale con l'ausilio del cane. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome protratta per un anno a decorrere dalla data della avvenuta segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvede con potere sostitutivo il Ministro delle politiche agricole e forestali ».

### ART. 2.

1. All'articolo 5 della legge n. 157 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle province, con priorità per i cittadini riconosciuti invalidi ai sensi della legislazione

vigente e per i soggetti di età superiore a sessanta anni »;

b) il comma 4 è abrogato;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'accesso con armi proprie all'appostamento è consentito unicamente al titolare del permesso. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso cacciatori e persone invitate dal medesimo e sempre, comunque, in presenza del soggetto titolare dell'autorizzazione rilasciata dalla provincia o dagli ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 4 »;

d) il comma 8 è abrogato.

### ART. 3.

1. All'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota minima del 20 per cento e per una quota massima del 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione per una quota minima del 15 per cento e per una quota massima del 25 per cento. In tali percentuali sono compresi i parchi naturali, le oasi, i rifugi faunistici, le aree di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, i fondi chiusi e i territori dove sia comunque vietata l'attività venatoria anche e per effetto di altre leggi o disposizioni, incluse le aree urbanizzate e le vie di comunicazione »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 10 per cento a

caccia riservata a gestione privata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nonché alle zone di cui al comma 8, lettera *e*). In tali territori è vietata la caccia alla fauna selvatica migratoria, ad esclusione del germano reale (*Anas platyrhynchos*);

*c*) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale, che in ogni regione deve risultare pari ad una quota non inferiore al 60 per cento, comprendente anche le foreste demaniali e le proprietà pubbliche di competenza regionale, delle comunità montane e degli enti pubblici in genere, rientrando tali territori nel criterio generale della programmazione anche ai fini venatori, le regioni, in conformità alle competenze loro attribuite dalla Costituzione, provvedono alla ripartizione del territorio stesso ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto dei criteri della promozione e dell'autogestione della caccia »;

*d*) alla lettera *e*) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: « In tali zone l'attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l'occasione, può essere svolta in ogni periodo dell'anno »;

*e*) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *h-bis*) i parchi e le riserve naturali;

*h-ter*) i fondi chiusi;

*h-quater*) i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria, nonché l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;

*h-quinquies*) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria;

*h-sexies*) il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria ».

## ART. 4.

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

« 5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, la caccia può essere praticata:

a) da appostamento fisso;

b) in tutte le altre forme consentite dalla presente legge e praticate nei territori agro-silvo-forestale, ivi compresa la zona faunistica delle Alpi, destinato dalle regioni all'attività venatoria programmata secondo gli indici percentuali stabiliti dal presente articolo ».

## ART. 5.

1. All'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni, unitamente alle province, nell'esercizio delle loro competenze e sentiti i soggetti interessati, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia in ambiti territoriali provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali di dimensioni ottimali ai fini della riproduzione naturale della selvaggina nobile stanziale e tali da garantire la necessaria mobilità dei cacciatori, nel rispetto dei criteri della programmazione e dell'autogestione »;

b) ai commi 3 e 4 le parole: « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce » sono sostituite dalle seguenti: « Le regioni stabiliscono »;

c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Sulla base delle leggi e delle relative norme di attuazione emanate dalle regioni, ogni cacciatore, previa domanda all'ente competente, ha comunque diritto all'ac-

cesso in almeno due ambiti territoriali di cacci o in due comprensori alpini compresi nella regione in cui risiede e, previo consenso dei relativi organi di gestione, negli ambiti territoriali o nei comprensori di altre regioni. Le regioni, di comune intesa con le province e con gli ambiti territoriali di caccia garantiscono comunque l'ospitalità dei cacciatori non residenti per l'esercizio delle forme di caccia previste dalla presente legge sulla base dei criteri del legame fisico del cacciatore con il territorio autogestito e della caccia programmata.

*5-bis.* La caccia da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria e alla beccaccia con l'ausilio del cane è consentita sul tutto il territorio nazionale previa domanda dell'interessato agli organi competenti delle regioni interessate »;

*d)* il comma 6 è abrogato;

*e)* al comma 7, il primo periodo è soppresso, e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione ».

#### ART. 6.

1. Il comma 11 dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 11. Qualora le regioni non provvedano in tempi utili all'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 2003-2004, il Ministro delle politiche agricole e forestali può provvedere in via sostitutiva. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano su tutto il territorio agro-silvo-forestale nazionale ».

#### ART. 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

« 2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate



specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini di apertura e di chiusura della caccia devono comunque essere contenuti su tutto il territorio nazionale tra la terza domenica di agosto e il 28 febbraio. I periodi di apertura e di chiusura dell'attività venatoria devono tenere conto e prevedere la possibilità di prelievo della selvaggina migratoria limitatamente alle specie che fanno parte della tradizione venatoria italiana, compresi gli acquatici, tra quelle elencate alla lettera *b)* del comma 1. Il calendario venatorio deve comunque essere predisposto nel rispetto del principio della caccia per tempi e per specie con le opportune limitazioni del carniere giornaliero ».

#### ART. 8.

1. All'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la lettera *c)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« *c)* l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei centri di produzione di avifauna selvatica »;

*b)* al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *ff-bis)* costituire aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie a meno di 500 metri dai confini delle zone di ripopolamento e cattura, dei parchi e delle aree di pre-parco, nonché delle oasi di protezione della fauna selvatica »;

*c)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani identificati come principali delle regioni ai fini

delle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di 500 metri ».

ART. 9.

1. All'articolo 22 della legge n. 157 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 4 è sostituito dal seguente:

« Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento dell'esame che deve riguardare in particolare nozioni sulle seguenti materie: »;

b) il comma 5 è abrogato.

ART. 10.

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 157 del 1992, le parole: « in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non inferiore al 40 per cento e non superiore al 60 per cento ».

ART. 11.

1. All'articolo 25 della legge n. 157 del 1992, le parole: « Fondo di garanzia per le vittime della caccia », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Fondo di garanzia » e la rubrica è sostituita dalla seguente: « Fondo di garanzia ».

ART. 12.

1. All'articolo 28 della legge n. 157 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Gli agenti adibiti al controllo dell'attività venatoria esercitano i loro poteri esclusivamente ai sensi della presente legge. Le seguenti constatazioni inerenti l'esercizio della caccia da parte degli addetti alla vigilanza nei periodi di caccia

aperta, non costituiscono reato penale o amministrativo e in quanto tali non sono perseguibili: uso dei richiami vivi tenuti nelle apposite gabbie; prove di lavoro con l'ausilio del cane da seguito o da ferma; gare di caccia pratica o di addestramento nei quagliodromi; gare di caccia pratica o di addestramento nelle apposite aree agli ungulati; uso di richiami vivi per la caccia ai colombi e agli acquatici; trasporto delle armi da caccia nella apposita custodia e scariche su mezzi di trasporto, anche nel caso della percorrenza di strade pubbliche che attraversano zone in cui è vietata la caccia; altre ipotesi di comportamenti non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge e configurabili come facenti parte dell'attività venatoria ».

€ 0,26



\*14PDL0041940\*